



Bruxelles, 17 gennaio 2024
(OR. en)

5277/24

LIMITE

CORLX 29
CFSP/PESC 39
COMET 6
COTER 10
FIN 31

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Oggetto:	Decisione e regolamento del Consiglio che istituiscono misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese

1. Data la gravità dei recenti attacchi contro Israele e la necessità di lottare contro gli atti di violenza che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, è opportuno istituire un quadro specifico relativo a misure restrittive nei confronti di qualsiasi persona o entità resasi responsabile di atti di violenza per conto di Hamas e della Jihad islamica palestinese ovvero a loro sostegno.
2. Il 10 gennaio 2024 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) ha presentato al Consiglio una proposta relativa a una decisione del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese (doc. 5271/24). Lo stesso giorno la Commissione europea e l'AR hanno presentato una proposta congiunta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese (doc. 5274/24 + ADD 1). Il 12 gennaio 2024 l'AR ha presentato al Consiglio una proposta riveduta di decisione del Consiglio (doc. 5271/24 REV 1).

3. Il 16 gennaio 2024 il gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX) ha raggiunto un accordo, mediante consultazione scritta, sui testi del progetto di decisione del Consiglio e del progetto di regolamento del Consiglio.
4. Si invita pertanto il Coreper a:
- confermare l'accordo sui progetti di decisione e regolamento del Consiglio;
 - decidere, vista l'urgenza e in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio, che il Consiglio ricorra alla procedura scritta per:
 - adottare la decisione del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5273/24;
 - adottare il regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5275/24;
 - approvare gli avvisi, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (serie "C"), che figurano negli allegati I e II della presente nota.

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2024/[numero] del Consiglio⁺ e al regolamento (UE) 2024/[numero] del Consiglio⁺⁺ concernenti misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2024/[numero] del Consiglio⁺ e nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/[numero] del Consiglio⁺⁺ concernenti misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2024/[numero] del Consiglio⁺ e al regolamento (UE) 2024/[numero] del Consiglio⁺⁺ concernenti misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/[numero] del Consiglio⁺⁺, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 16 settembre 2024 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 5273/24.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 5275/24.

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, dei gruppi, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2024/[numero] del Consiglio⁺ e al regolamento (UE) 2024/[numero] del Consiglio⁺⁺ concernenti misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2024/[numero] del Consiglio⁺ e il regolamento (UE) 2024/[numero] del Consiglio⁺⁺.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1., che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 5273/24.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 5275/24.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 5273/24.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 5275/24.

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2024/[numero] del Consiglio⁺ e del regolamento (UE) 2024/[numero] del Consiglio⁺⁺.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2024/[numero] del Consiglio⁺ e nel regolamento (UE) 2024/[numero] del Consiglio⁺⁺.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 5273/24.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 5275/24.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 5273/24.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 5275/24.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

- il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).